



COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

Rep. n. 851

Contratto d'appalto per realizzazione impianto di videosorveglianza per la sicurezza urbana.

CUP: D57D18001890001 CIG:9539021925 - Importo contrattuale €. 57.891,86 (cinquantasettemilaottocentonovantuno,86).

L'anno duemilaventitre addì quattordici del mese di febbraio avanti a me sottoscritto Segretario del Comune di PRAY, Dott. Vantaggiato Piero Gaetano, sono personalmente comparsi :-----

1) il Sig. Conti Roberto nato a Gattinara il 05/08/1963, residente a Pray - Via Biella, 49/D - Codice Fiscale: CNTRRT63M05D938P - nella sua qualità di Tecnico Comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta Codice Fiscale: 00351920020-----

2) Il Signor Bozzo Silvino, nato a Biella (BI) il 20/03/1951, residente a Lessona (BI) in Via Borgata Villa n. 64 - Codice Fiscale: BZZSVN51C20A859A il quale dichiara di agire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Ditta SILBO srl con sede a Gaglianico (BI) in Via Piave n. 41/a di cui è LEGALE RAPPRESENTANTE Codice Fiscale e Partita IVA: 01410700023.

----- PREMESSO -----

-che con determinazione del Servizio Tecnico n. 377 in data 14/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere relative ai lavori di cui sopra per un importo complessivo di € 109.053,00 di cui € 75.919,79 quale quota lavori, dei quali € 72.869,58 a base d'asta ed € 3.050,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che i predetti lavori sono finanziati: **a)** Per €. 54.526,50 con contributo di cui al Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia in data 09/10/2021 - G.U. n. 259 del 29/10/2021 -, giusto accertamento n. 70/2022 ex cap. 1646/2/2, pari al 50% del costo complessivo dell'intervento in questione; **b)** Per €. 54.526,50 con fondi di bilancio del Comune di Pray, a copertura della quota parte pari al 50% del costo complessivo dell'intervento in argomento.

- che con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 469 in data 13/12/2022 i lavori di cui sopra sono stati affidati alla Ditta SILBO srl con sede a Gaglianico (BI) in Via Piave n. 41/a - Codice Fiscale e Partita IVA: 01410700023 - per un importo di € 57.891,86 (cinquantasettemilaottocentonovantuno,86) al netto del ribasso offerto del 24,74% sull'importo assoggettato al ribasso;

- che la ditta ha provveduto alla costituzione di polizza fidejussoria n.113349489 del 26/01/2023 rilasciata da GROUPAMA ASSICURAZIONI - Agenzia di AIROLA, per quanto al versamento del deposito cauzionale definitivo del valore di € 2.315,68 a garanzia degli obblighi contrattuali; -

- che il Comune di PRAY ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'affidatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

-iscrizione alla C.C.I.A.A., come da visura ordinaria del 29/07/2021 agli atti;

-regolarità contributiva - DURC INPS n. 33283757 in scadenza il 21/02/2023;

-verifica di condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n 50/2016 - certificato Casellario Giudiziale rilasciato in data 15/12/2022 numeri: 11512/2022, 299/2022;

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria in data 20/12/2022;

- assenza di carichi pendenti cancelleria fallimentare presso Tribunale di Biella in data 20/12/2022;

- che l'Appaltatore ha dichiarato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008, così come previsto dall'art.17 del Capitolato Generale d'Appalto e dall'art 2.26del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal decreto correttivo, D.lgs. n. 56/2017, nonché della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020 convertito in Legge 120/2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in

Legge n. 108 del 29.07.2021;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA.

Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO.

La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto delle opere di **realizzazione impianto di videosorveglianza per la sicurezza urbana - CUP: D57D18001890001 CIG:9539021925**. L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta presentata in sede di gara, nonché dalle previsioni del progetto esecutivo, approvato con determina n° 377 in data 14/10/2022 che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Oltre al Capitolato Speciale d'appalto, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati:

1. Offerta;

2. Garanzia fidejussoria assicurativa a titolo di cauzione definitiva;

Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE.

Il presente contratto è stipulato a corpo; l'importo contrattuale complessivo è pari ad Euro 57.891,86 oltre IVA quale quota lavori ed è composto da €. 54.841,65 per lavori ed € 3.050,21 quali per oneri di sicurezza.

Art. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA.

L'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n.113349489 del 26/01/2023 rilasciata da GROUPAMA ASSICURAZIONI- Agenzia di AIROLA, per quanto al versamento del deposito cauzionale definitivo del valore di € 2.315,68 a garanzia degli obblighi contrattuali.

Art. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE.

L'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n.01600582857 del 27/06/2013 e rilasciata da INA ASSICURAZIONI - Agenzia di BIELLA e assorbita da GENERALI con il n.763662149 del 08/04/2022 a favore della stazione appaltante contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un importo garantito di € 5.000.000,00, in vigore sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Art. 6 - SUBAPPALTO E COTTIMO.

L'Appaltatore intende subappaltare parte del contratto a terzi.

Art. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 45 (quarantacinque) giorni lavorativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 8 - PENALI.

Ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, per il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,50 per mille dell'importo netto contrattuale.

Inoltre al medesimo articolo del Capitolato Speciale d'Appalto sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti ivi descritti.

Art.9 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO.

E' dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appalto, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, secondo le modalità previste dal medesimo art. 35, comma 18 del Codice e dall'art 39 e seguenti del Capitolato Speciale di Appalto.

Così come previsto dall'art. 207 del D.L. n. 34/2020 (Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020), l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena raggiunto l'importo non inferiore ad Euro 30.000,00 (TRENTAMILA/00).

Per i pagamenti a saldo si rinvia all'art. 42 e seguenti 1.5.3 del medesimo Capitolato. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo.

ART.10 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO.

Per quanto riguarda le clausole di revisione dei prezzi si rinvia all'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto, alle disposizioni previste dall'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti e all'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25.

ART. 11 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'affidatario ha comunicato in sede di richiesta d'offerta gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto, acceso presso: - "BANCA DI ASTI", Agenzia di BRUSNENGO, Codice IBAN: IT31S0608544330000001000621, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, da parte dei subcontraenti, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la

stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti dei subcontraenti in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 12 - PROROGHE - SOSPENSIONI E RESPONSABILITÀ APPALTATORE.

I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe alla ditta appaltatrice sono previsti all'art. 24 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto. All'art. 24 e seguenti del Capitolato sono previsti i casi relativi alle sospensioni totali e parziali.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio all'art. 29 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati all'art. 25 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché

in tutti gli altri casi previsti nel medesimo capitolato.

Art. 14 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tali obblighi è operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016 . Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

Art. 15 - SICUREZZA.

L'Appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore depositerà prima dell'inizio effettivo delle lavorazioni il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere. Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è depositato nel fascicolo d'ufficio.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione dei piani di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 16 - IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs.n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Art. 17 - ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per le controversie è competente il Foro di Biella.

Art. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 21 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE.

Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

Richiesto, io Vice Segretario rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 14 pagine a video.

Il presente contratto viene da me, Vice Segretario, letto alle

parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli allegati".

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Responsabile del servizio

Conti Roberto

(firmato digitalmente)

L'APPALTATORE:

Impresa - SILBO SRL

Il Legale Rappresentante

Silvino Bozzo

(firmato digitalmente)

IL Vice SEGRETARIO ROGANTE:

Dott. Vantaggiato Piero Gaetano

(firmato digitalmente)